Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 28 settembre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganisi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto Presidenziale 18 giugno 1959
registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1959
registro n 6 Presidenza, foglio n. 169

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE

CHESI Enzo nato a Reggio Emilia il 28 aprile 1919 « partigiano combattente » — Dopo aver svolto parte attiva ed efficace quale sabotatore della organizzazione bellica tedesca si arruolava volontario in un battaglione quale dirigente il servizio sanitario In duri combattimenti ed in numerose missioni di guerra faceva rifulgere le sue doti di coraggio e capacità non esitando ad interrompere la sua alta missione di sanitario quando l'incertezza dell'azione richiedeva che ognuno, con le armi alla mano, contribuisse alla vittoria Faceva rifulgere in ogni occasione il suo elevato coraggio e le sue alte virtù militari — Appennino Emiliano 20 gennaio-25 aprile 1945.

(5218)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1959.

Norme relative alla destinazione ed erogazione del contributo statale, per l'esercizio 1958-1959, previsto dalle leggi *20 febbraio 1956, n. 94* e *23 aprile 1959, n. 283*, a favore di iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 20 febbraio 1956, n. 94, concernente la concessione dei contributi dello Stato per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 283, con la quale è stato autorizzato lo stanziamento di nuovi fondi per proseguire l'attuazione della citata legge n. 94 negli esercizi 1958-1959, 1959-1960 e 1960-1961;

Considerata la necessità di provvedere all'emanazione delle norme relative alla destinazione ed erogazione dei contributi per l'esercizio 1958-1959;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso statale, previsto dalla legge 20 febbraio 1956, n. 94, nelle spese occorrenti per conseguire il miglioramento della produzione bacologica nazionale attraverso una razionale organizzazione della produzione e dell'impiego del seme, con particolare riguardo alle nuove razze e relativi incroci, nonchè per consolidare i risultati ottenuti nel decorso triennio, potrà essere concesso, per la campagna 1958-1959, per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) acquisto, selezione, ibridazione, acclimatazione e riproduzione di seme bachi di tipi atti ad assicurare un miglioramento qualitativo ed un maggior rendimento quantitativo della produzione bacologica nazionale;

b) impianto e perfezionamento di centri di sperimentazione per la realizzazione delle iniziative di cui alla lettera precedente nonchè di idonee attrezzature presso stabilimenti bacologici;

c) studi, impianti ed esperimenti intesi ad accertare il rendimento in bozzoli e in seta dei tipi di seme in sperimentazione, anche a mezzo di nuovi metodi di allevamento e di trattura; ricerche e comparazioni sui gelsi, nonchè impianti di speciali varietà di gelsi adatti a particolari esigenze di ceppi base;

d) assistenza agli allevatori per assicurare il successo economico degli allevamenti sperimentali e da riproduzione;

e) azione intesa a diffondere presso i produttori agricoli la conoscenza dei concreti risultati ottenuti con le iniziative di cui sopra, avvalendosi di tutti i mezzi tecnici e propagandistici atti a conseguire tale scopo;

f) ricerca dei sistemi e conseguente sperimentazione delle attrezzature più idonee a favorire il potenziamento della produzione serica nazionale, sulla base dell'impiego di nuovi tipi di seme.

Art. 2.

Il piano di erogazione dei contributi inerente alla campagna bacologica per il raggiungimento degli scopi contemplati nel precedente art. 1, sarà compilato dalla Commissione paritetica permanente, costituita da quattro rappresentanti dell'Ufficio seme bachi e da quattro rappresentanti dell'Associazione nazionale bachicoltori, prevista dall'accordo quinquennale realizzato fra le due organizzazioni in data 30 marzo 1955.

Per gli scopi di cui al comma precedente, parteciperanno alle riunioni della suddetta Commissione, gli ispettori agrari compartimentali del Veneto e della Lombardia, i quali redigeranno ed invieranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sul piano di cui sopra.

Il piano, nel quale dovranno essere, agli effetti dell'assegnazione del concorso statale, esposte le somme per le varie iniziative realizzate e da realizzare, deve essere inviato, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, insieme alle domande richiedenti il concorso statale.

Tali domande saranno avanzate dall'Associazione nazionale bachicoltori e dall'Ufficio nazionale seme bachi, a seconda del carattere e della particolarità delle iniziative; ed i predetti organismi, ciascuno per la parte di propria competenza, richiederanno il concorso statale necessario per le iniziative medesime.

Art. 3.

Alla Commissione costituita con il decreto Ministeriale dell'8 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 12 giugno 1956) ed attualmente in funzione per l'esame delle questioni relative all'attuazione della legge 20 febbraio 1956, n. 94, per gli esercizi 1955-56, 1956-57 e 1957-58, sono attribuiti analoghi compiti per l'esercizio 1958-59, e cioè:

a) di esprimere il proprio parere in ordine al piano generale di cui al precedente art. 2;

b) di seguire e controllare l'attuazione del piano stesso, onde accertarne l'esecuzione;

c) di esprimere il proprio parere sulle relazioni finali delle attività svolte che, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 4 dovranno essere formulate dagli organismi incaricati dell'esecuzione del piano generale;

d) di esprimere, su richiesta del Ministero della agricoltura e delle foreste, parere su quant'altro concerne l'applicazione del presente provvedimento.

Le spese di funzionamento della Commissione saranno poste a carico dell'Ufficio nazionale seme bachi e della Associazione nazionale bachicoltori, in parti uguali.

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dopo aver esaminato le domande presentate dagli organismi di cui all'art. 2 del presente decreto, provvederà alla erogazione del concorso statale d'intesa col Ministero del tesoro, sentita la Commissione di cui al precedente art. 3.

L'Associazione nazionale bachicoltori e l'Ufficio nazionale seme bachi, ad avvenuta realizzazione delle iniziative oggetto del concorso statale nell'annata, sono tenuti ad inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la ratifica una relazione conclusiva ad illustrazione dell'opera svolta.

Il Ministero suddetto, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 3, può accogliere eventuali proposte di variazione delle spese previste per la realizzazione delle singole iniziative considerate nel piano generale di cui al precedente art. 2, quando tali variazioni appaiano necessarie per una più efficace attuazione della legge n. 94.

L'erogazione delle somme impegnate dai suddetti organismi e non pagate nel corso dell'esercizio, può essere effettuata nell'esercizio successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1959

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1959
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 97

(5333)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1959.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Forlì ad istituire e gestire succursali del Magazzino generale da esso gestito.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, che stabilisce l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, e le sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali, e la sua successiva modificazione;

Visti i decreti Ministeriali 19 giugno 1935, 12 maggio 1940, 10 settembre 1948, 27 giugno 1955 e 17 ottobre 1956, con i quali il Consorzio agrario provinciale di Forlì è stato autorizzato ad istituire e gestire un Magazzino generale avente sede principale in Forlì;

Vista l'istanza in data 6 luglio 1959 con la quale il predetto Consorzio chiede di essere autorizzato ad istituire e gestire succursali del Magazzino in Galeata, Santa Sofia, Santa Giustina di Rimini, Santangelo di Gatteo e Roncofreddo;

Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì con la deliberazione 357 dell'11 agosto 1959;

Vista la documentazione allegata alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Forlì è autorizzato ad istituire e gestire, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, succursali del proprio Magazzino generale in:

Galeata, via IV Novembre, 16;
Santa Sofia, via Gentili, 20;
Santa Giustina, via Emilia, 32;
Santangelo di Gatteo, strada provinciale;
Roncofreddo, strada provinciale.

I locali delle succursali sono quelli descritti nelle perizie, vistate dal Genio civile, allegate all'istanza del Consorzio.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nelle predette succursali saranno applicate le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore pel Magazzino generale di cui fanno parte.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1959

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5334)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano, approvato con decreto in data 20 maggio 1950 e modificato con decreti in data 10 marzo 1956 e 21 giugno 1958;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 3 settembre 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato l'art. 55 dello statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano, secondo il seguente testo:

« La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, il servizio di esattoria e ricevitorie provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa di Enti morali, Società, Consorzi e Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio o di Istituti di credito, e compiere, infine, operazioni che, per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori, venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio, in esse comprese le gestioni ed amministrazioni di patrimoni. Può partecipare, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, a Società che abbiano per scopo la istituzione, l'acquisto, la gestione e l'amministrazione dei magazzini generali ed impianti frigoriferi ed inoltre può costituire cauzioni, prestare garanzie, fidejussioni ed avalli con le limitazioni dell'art. 47 e con le dovute cautele, nonchè acquistare e vendere titoli per conto terzi purchè non allo scoperto.

La Cassa può riscontare le cambiali del suo portafoglio e contrarre anticipazioni passive.

Il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti interni, determinerà le modalità e le condizioni relative alle operazioni contemplate nel presente titolo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5277)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio Anconitana, con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio Anconitana, con sede in Ancona, approvato con decreto in data 6 agosto 1949;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e della assemblea dei soci della predetta Cassa, rispettivamente in data 15 e 26 aprile 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 49, 51, 54, 58 e 59 dello statuto della Cassa di risparmio Anconitana, con sede in Ancona, secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

ALLEGATO

Art. 9.

L'Assemblea ordinaria ha luogo entro il primo quadrimestre di ogni anno per deliberare sul bilancio dell'anno precedente, chiuso al 31 dicembre, sulla elezione dei soci, sulla nomina delle cariche sociali e del sindaco di sua spettanza e sulla retribuzione del Collegio sindacale.

Art. 12.

L'assemblea si ritiene legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, quando sia presente o sia rappresentato almeno il decimo del numero dei soci.

L'assemblea in seconda convocazione potrà essere indetta il giorno dopo quello di prima convocazione.

Art. 16.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al 4° grado incluso né i parenti e gli affini fino al 4° grado incluso dei sindaci, direttore, dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che fossero nominati in contrasto con l'anzidetto divieto, o che, successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di due membri nel primo anno, uno nel secondo, uno nel terzo ed uno nel quarto.

Tutti i componenti il Consiglio continuano a rimanere nell'ufficio sino alla approvazione del bilancio relativo allo esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, ed occorrendo sino a che entrino in carica i loro successori.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea dei soci, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia.

E' fatto divieto del cumulo delle medaglie suddette in una stessa giornata.

Art. 18.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa, particolarmente esso è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa oltre sei mesi, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento;

6) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;

7) sui conti consuntivi annuali da sottoporre all'Assemblea dei soci;

8) sull'apertura e chiusura delle eventuali dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e loro classificazione;

9) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e previdenza;

10) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

11) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

12) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge e sulle locazioni;

13) sulla formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso d'interesse, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

14) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa;

15) sulle operazioni di cui all'art. 49;

16) sui limiti di autonomia da concedersi ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che debbono, comunque, essere contenuti al minimo indispensabile, per il migliore andamento della Cassa, e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria, quando permanga immutato il credito della Cassa;

18) sulle transazioni di qualsiasi importo;

19) sulle partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

20) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive.

Art. 19.

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare devono essere spediti a mezzo lettera rac-

comandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli consiglieri ed a quello dei sindaci, salvo il caso di urgenza, nel quale l'avviso sarà dato per telegrafo

Il Consiglio si aduna, in funzione di Comitato di sconto, due volte la settimana

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta

Art 20.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Art 22.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio

Di essi uno è nominato dall'Assemblea dei soci e due dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale.

Non possono essere eletti alla carica di sindaci e se eletti decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile o da altre disposizioni di legge

I sindaci durano in carica un anno fino alla approvazione del bilancio e sono rieleggibili Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione ed alle Assemblee dei soci e possono assistere alle riunioni delle Commissioni di sconto

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale, o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro

Ai sindaci potrà essere corrisposta una retribuzione, con la osservanza delle disposizioni vigenti.

Art 23

Il direttore assiste con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto Esso assiste, inoltre con voto deliberativo, alle sedute del Consiglio in funzione di Comitato di sconto

Esso può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite ai sensi del n 6) dell'art 18

Il direttore istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio, firmando gli atti relativi Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio ed ogni dichiarazione o provvedimento, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente

Il direttore è il capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio e, sentito il presidente, da una residenza all'altra

Il direttore deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo

In caso di assenza o impedimento del direttore le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore o, nel caso che esistano due vice direttori dal vice direttore più anziano in grado, o, in caso di assenza o impedimento anche di questo ultimo dall'altro vice direttore.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore.

Art 49.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a)*;

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a)* e di buoni del Tesoro ordinari;

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui o pegni di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;

f) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o di titoli di cui alla lettera *a)* o da cambiali o da fidejussione o da chirografo,

g) in operazioni di credito agrario di esercizio in conformità delle leggi vigenti.

h) in mutui chirografari a Provincie, Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi con garanzia di delegazioni su cespiti che vengano accettati dalla Cassa depositi e prestiti nei limiti di venti anni.

i) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera *h)*, per i quali l'Istituto disimpegni servizio di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto,

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, o da aziende statali in forza di leggi e convenzioni, nei limiti di venti anni,

m) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale e nota di pegno (warrants) emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione,

n) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione,

o) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni,

p) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato,

q) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dagli organi di vigilanza,

r) in ogni altra operazione consentita dalla legge alle Casse di risparmio.

Art 51.

Ogni cambiale, di regola, deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica Amministrazione, che risultino regolarmente costituiti e notificati alla Amministrazione debitrice

Eccezionalmente, quando trattisi di nominativi di notoria e di indiscussa solvibilità e nel limite di fido di lire cinquemilioni complessivamente per nominativo potranno concedersi sovvenzioni cambiarie ad una sola sottoscrizione, accogliersi allo sconto effetti muniti della sola firma di traenza, nonchè consentire aperture di credito in conto corrente assistite da fidejussione o dalla sola obbligazione chirografaria del correntista La somma complessiva da impiegarsi nelle operazioni del genere non deve eccedere il 6 % (sei per cento) dei capitali amministrati

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi

E' in facoltà del Consiglio di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione, e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato sotto qualsiasi forma non può superare il quinto del patrimonio, per somme eccedenti tale limite dovrà richiedersi l'apposita autorizzazione di deroga a termine di legge.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari. La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare di regola i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Art. 54.

La somma complessiva da impiegarsi in mutui chirografari a corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni e in sconti di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad Istituti od Enti, non deve eccedere il 20 % dei capitali amministrati dalla Cassa.

Comunque le partecipazioni ad Istituti od Enti non devono superare il 5 % dei capitali stessi.

I mutui chirografari a corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse d'ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni venti.

Art. 58.

La Cassa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può:

a) assumere il servizio di ricevitoria e di cassa provinciale e servizi di esattoria e tesoreria o cassa di Comuni, Enti morali, Società, Consorzi e Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale;

b) assumere servizi reciproci di corrispondenza dell'Istituto di emissione, di altre Casse di risparmio e Aziende di credito;

c) effettuare operazioni di incasso e di pagamento con le dovute garanzie;

d) effettuare, previa totale copertura, per conto di depositanti e correntisti, pagamenti di imposte, tasse, tributi in genere, canoni, ecc.;

e) eseguire con le debite autorizzazioni operazioni di cambio di valute e divise estere;

f) eseguire per conto di terzi, previa totale copertura operazioni di borsa ed in particolare acquisti e vendite di titoli e valori;

g) prestare per conto di terzi cauzioni, avalli, fidejussioni, assumendo adeguate garanzie e con le limitazioni di cui all'art. 51 ove tali operazioni siano assistite da cambiali con una sola firma o da semplice chirografo;

h) gestire ed amministrare patrimoni;

i) riscontare le cambiali del portafoglio dell'Istituto;

l) contrarre anticipazioni e riporti passivi;

m) vendere titoli di proprietà e depositarli a cauzione di servizi;

n) vendere gli immobili e locarli;

o) cedere i propri crediti;

p) compiere, infine, tutte le operazioni che per legge o per disposizioni di organi di vigilanza siano affidate o consentite alle Casse di risparmio.

Il Consiglio di amministrazione, ove occorra, determinerà, con appositi regolamenti interni, le modalità e le condizioni relative alle operazioni contemplate nel presente titolo.

Art. 59.

Nel primo trimestre di ogni anno il direttore presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione del direttore, all'Assemblea dei soci, da convocare entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, per la discussione e relativa approvazione, nonchè per assegnare almeno i 7/10 degli utili netti di esercizio alla formazione o all'aumento del fondo di riserva e del fondo comune di garanzia federale, e non oltre i 3/10 dell'utile stesso alle erogazioni di assistenza e di pubblica utilità.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: TAMBRONI

(5272)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1959.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Jesi approvato con decreto Ministeriale del 2 febbraio 1949, e modificato con decreto Ministeriale del 25 ottobre 1950;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1956, con il quale i signori dott. Mario De Angelis e rag. Alfredo Gabrielli vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi;

Considerato che a seguito del decesso del rag. Alfredo Gabrielli occorre provvedere alla nomina di un nuovo vice presidente;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. Ugo Bordoni è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5335)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 23 settembre 1959, è stato revocato il decreto Ministeriale 30 giugno 1959, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Cazzola Nicola nel comune di Piovene Rocchette, distretto notarile di Vicenza, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Valli del Pasubio, stesso distretto.

(5352)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che in data 10 aprile 1958 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Doberdò del Lago (Gorizia), in collegamento con l'Ufficio telegrafico in Monfalcone.

(5308)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n 6

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1964)	366	5 000 —	Cangiano Ersilia di Giuseppe, moglie di *De Chiara* Giuseppe fu Antonio, dom. a Napoli Vincolato per dote	Cangiano Ersilia di Giuseppe moglie di *Di Chiara* Giuseppe ecc come contro
Rendita 5 % (1935)	262939	215 —	Come sopra	Come sopra
Id.	8629	550 —	Coscia Madalena fu Giovanni Battista, moglie di Belloira *Bernardo Evasio*, dom in Alessandria Vincolato per dote	Coscia Madalena fu Giovanni Battista, moglie di Belloira *Evasio Bernardo*, ecc come contro
Id.	128421	1 420 —	Netti Michelina fu Ettore moglie di *Ghizzi* Giovanni dom. in Petina (Salerno)	Netti Michelina fu Ettore, moglie di *Gizzi* Giovanni dom in Petina (Salerno)
Id.	21312	500 —	Greppi *Innocente* fu Giacomo dom a Sala Comacina Ipotecato per cauzione esattoriale	Greppi *Pietro Innocente* fu Giacomo ecc. come contro
Id.	21313	1 550 —	Come sopra	Come sopra
Id.	21314	480 —	Come sopra	Come sopra
Id.	21315	20 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	660692	196 —	Come sopra	Come sopra
Id.	538848	55 —	Cavagnaro Giuseppe e *Luciana* fu Roberto minori sotto la patria potestà della madre Frumento Ines di Alessandro dom in Genova, con usufrutto a Frumento Ines di Alessandro ved Cavagnaro Roberto	Cavagnaro Giuseppe e *Anna Luciana* fu Roberto, minori ecc come contro
B. T. N. 5 % (1959)	3744	1 500 —	Giardini *Umberta* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Savoldi Anna Maria fu Pietro ved Giardini dom in Brescia	Giardini *Umbertina* fu Carlo, minore ecc come contro
Id.	8570	37 500 —	Tricarico Caterina fu Nicola dom a Cosenza con usufrutto a Palma *Anna* fu Antonio dom a Cosenza	Come contro con usufrutto a Palma *Maria Anna* fu Antonio dom a Cosenza
Id.	7064	2 750 —	*Persichetti Ugolini* Michele fu Ugolino, interdetto sotto la tutela di *Antese* Agata fu Franco ved Persichetti Ugolini	*Persichetti* Michele fu Ugolino, interdetto sotto la tutela di *Anteri* Agata ecc come contro
Id.	7262	250 —	*Persichetti Ugolini* Michele fu Ugolino, interdetto sotto la tutela della madre Anteri Agata fu Franco ved Persichetti	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	791525	287 —	Bonsignori *Pierino* di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre dom in Varese	Bonsignori *Pietro* di Angelo, ecc come contro
Rendita 5 % (1935)	237446	30.000 —	Portalupi Carlo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Peretti *Annetta* fu Alessandro ved Portalupi dom in Cite l'Arbeille (Grenoble) (Francia) con usufrutto a Fidia Giovanna fu Giovanni ved Portalupi dom a Crevacuore (Vercelli)	Portalupi Carlo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Peretti *Antonia* fu Alessandro ved Portalupi ecc come contro, con usufrutto come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	298638	35 —	Pesenti Laura Camilla di *Paolo*, minore sotto la patria potestà del padre dom a Bergamo	Pesenti Laura Camilla di *Bortolo Paolo*, minore ecc come contro
Id.	298637	35 —	Pesenti Caterina di *Paolo* ecc come sopra	Pesenti Caterina di *Bortolo Paolo*, ecc come sopra
Id.	403707	1.750 —	Maberto Emma fu Francesco, moglie di Belletto Marco, dom a Giaglione (Torino), con usufrutto a Bar Maria fu *Vincenzo* vedova di Piano Michele	Maberto Emma fu Francesco ecc come contro con usufrutto a Bar Maria fu *Pietro* vedova di Piano Michele

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. Red. 3,50 % (1934)	403706	1.750 —	Belletto Marco di Battista dom. a Giaglione (Torino) con usufrutto a Bar Maria fu *Vincenzo* ved. di Piano Michele	Belletto Marco di Battista dom. a Giaglione (Torino) con usufrutto a Bar Maria fu *Pietro* ved. di Piano Michele
Id.	323897	1.700 —	*Piccinini* Giovanna di Felice, moglie di D'Onofrio Francesco dom. a Bologna. Vincolato per dote	*Piccinni* Giovanna di Felice, ecc. come contro
B. T. N. 5 % (1959)	9325	2.500 —	Alba *Sandra* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Maizza *Isabella* fu Vito ved. Alba, dom. in Monopoli (Bari)	Alba *Alessandrina* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Maizza *Elisa* ecc. come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	22074	280 —	Giorcelli *Adelina* fu *Gioacchino*, moglie di Buscaglino Celestino dom. a Frassinello Monferrato (Alessandria). Vincolato per dote	Giorcelli *Seconda Adele Felicita* fu *Giovacchino* ecc. come contro

QUIETANZE ESATTORIALI

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
P. Red. 5 % (1936)	548011	600 — Somma versata	*Grazietta Bonta ved. Manunta*, nata a *Cagliari* il *14 aprile 1894*	*Bonta Pittaluga Maria Grazia*, nata a *Sassari* il *12 aprile 1887*
Id.	548012	19.700 — Somma versata	Come sopra	Come sopra

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano intervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 14 settembre 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(5238)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 settembre 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	654,262
1 Franco svizzero	143,355
1 Corona danese	90,111
1 Corona norvegese	87,032
1 Corona svedese	119,985
1 Fiorino olandese	164,355
1 Franco belga	12,402
100 Franchi francesi	126,497
1 Lira sterlina	1741,075
1 Marco germanico	148,495
1 Scellino austriaco	24,052

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentasei società cooperative di varie Provincie, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 luglio 1959 le seguenti società cooperative qui appresso elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza nomina di liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) Società cooperativa agricola « Fra Braccianti », con sede in Mezzana Bigli (Pavia), costituita con atto in data 3 agosto 1948 per notaio dott. Ernesto Gallotti;

2) Società cooperativa di lavoro « Liberi Lavoratori », con sede in Porto Tolle (Rovigo), costituita con atto in data 9 novembre 1952, per notaio dott. Cornigliaro;

3) Società cooperativa agricola « Contadini di Russi », con sede in Russi (Ravenna), costituita con atto in data 17 giugno 1953, per notaio dott. Paolo De Lorenzi;

4) Società cooperativa edilizia « Dipendenti I.N.A.M. », con sede in Ancona costituita con atto in data 21 novembre 1953, per notaio dott. Franco Ricci;

5) Società cooperativa di consumo « Caffè mensa partigiana », con sede in Reggio Emilia, costituita con atto in data 12 giugno 1948, per notaio dott. Cesare Bossi;

6) Società cooperativa di lavoro « Operai edili affini », con sede in Cassano Murge (Bari) costituita con atto in data 24 gennaio 1946, per notaio dott. Romana Fedele;

7) Società cooperativa edilizia « G. Mazzini », con sede in Cassano Murge (Bari), costituita con atto in data 30 agosto 1946, per notaio dott. Vincenzo Petruccelli;

8) Società cooperativa agricola « Cesare Battisti », con sede in Adelfia (Bari), costituita con atto in data 23 febbraio 1947, per notaio dott. Michele Carbone;

9) Società cooperativa edilizia « Dipendenti ragioneria Intendenza di finanza », con sede in Bologna, costituita con atto in data 19 novembre 1953, per notaio dott. Alberto Grechi;

10) Società cooperativa edilizia « Case dei ferrovieri », con sede in Imola (Bologna), costituita con atto in data 16 febbraio 1949, per notaio dott. Corrado Alcide;

11) Società cooperativa di consumo « Casa repubblicana edera di Villa Casone », con sede in Cesena (Forlì), costituita con atto in data 14 marzo 1954, per notaio dott. Corrado Ricchi;

12) Società cooperativa edilizia « Impresa Società elettrica romagnola », con sede in Forlì, costituita con atto in data 16 maggio 1956, per notaio dott. Vincenzo Bonoli;

13) Società cooperativa edilizia « Aurora », con sede in Forlì, costituita con atto in data 16 febbraio 1955, per notaio dott. Bonoli Viscardo;

14) Società cooperativa edilizia « Impiegati, pensionati, operai ed artigiani Speranza », con sede in Lavagna (Genova), costituita con atto in data 26 giugno 1954, per notaio dott. Santo Galvagna;

15) Società cooperativa edilizia « Il Faro, con sede in Genova, costituita con atto in data 25 ottobre 1955, per notaio dott. Gavino Grixoni;

16) Società cooperativa edilizia « Themi ligure », con sede in Genova, costituita con atto in data 9 febbraio 1956, per notaio dott. Ettore Seghezza;

17) Società cooperativa edilizia « Alba casa », con sede in Genova, costituita con atto in data 5 maggio 1956, per notaio dott. Antonio Ribezzi;

18) Società cooperativa edilizia « Minerva », con sede in L'Aquila, costituita con atto in data 12 novembre 1954, per notaio dott. Domenico Trecco;

19) Società cooperativa edilizia « Polstrad », con sede in L'Aquila, costituita con atto in data 19 settembre 1953, per notaio dott. Domenico Trecco;

20) Società cooperativa edilizia « Icaro », con sede in La Spezia, costituita con atto in data 8 giugno 1954, per notaio dott. Merola Nicola;

21) Società cooperativa edilizia « Serena Dipendenti I.N. P.S. », con sede in La Spezia, costituita con atto in data 7 agosto 1954, per notaio dott. Giuseppe Carpena;

22) Società cooperativa edilizia « Casa Nostra », con sede in Latina, costituita con atto in data 10 luglio 1953, per notaio dott. Giovanni Tosti-Croce;

23) Società cooperativa di lavoro « Braccianti e terrazzieri », con sede in Pegognana (Mantova), costituita con atto in data 27 ottobre 1947, per notaio dott. Cesarino Sissa;

24) Società cooperativa agricola « La Progressiva », con sede in Casale di Roncoferraro (Mantova), costituita con atto in data 9 marzo 1950, per notaio dott. Alberto Togliani;

25) Società cooperativa edilizia « Lavoro e Progresso », con sede in Suzzara (Mantova), costituita con atto in data 16 ottobre 1954, per notaio dott. Domina Alfonso;

26) Società cooperativa edilizia « C.E.I.S.A. Impiegati statali », con sede in Milano, costituita con atto in data 10 dicembre 1956, per notaio dott. Nicolò Livrieri;

27) Società cooperativa edilizia « Sole » ora « Somascoba », con sede in Milano, costituita con atto in data 22 settembre 1954, per notaio dott. Alfonso Scannone;

28) Società cooperativa edilizia « Alcide De Gasperi », con sede in Pescara, costituita con atto in data 4 novembre 1954, per notaio dott. Raffaele Severini;

29) Società cooperativa edilizia « Centauro », con sede in Rieti, costituita con atto in data 9 maggio 1955, per notaio dott. Ascenzo Paolontonio;

30) Società cooperativa di consumo « Astrea Magistrati delle Corte dei conti e preture », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 dicembre 1944, per notaio dott. Giorgio Albertazzi;

31) Società cooperativa di lavoro « Nino Mazzoni », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 dicembre 1954, per notaio dott. Pietro Pomar;

32) Società cooperativa edilizia « Laboratorio chimico S. Paolo A.C.I.P », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 febbraio 1955, per notaio dott. Enrico Castellini;

33) Società cooperativa edilizia « « Fucuco », con sede in Roma, costituita con atto in data 14 aprile 1954, per notaio dott. Emanuele Dragonetti;

34) Società cooperativa di lavoro « Silvio Trentin », con sede in San Donà (Venezia), costituita con atto in data 16 dicembre 1945, per notaio dott. Vittorio Coen;

35) Società cooperativa di trasporto « Le motobarche », con sede in Venezia, costituita con atto in data 10 ottobre 1945, per notaio dott. Gino Voltolina;

36) Società cooperativa di lavoro « Cantiere cooperativo Giudecca », con sede in Venezia, costituita con atto in data 2 ottobre 1950, per notaio dott. Gino Voltolina;

(4488)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomine o conferme di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1. Il sig. Pietrino Tetti fu Celestino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nureci (Cagliari);

2. Il sig. Sebastiano Ladu fu Cosimo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarule (Nuoro);

3. Il sig. Giuseppe Perria di Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Marrubio (Cagliari);

4. Il sig. Giommaria Scarpa fu Daniele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tissi (Sassari);

5. Il sig. Maurizio Cuccu fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siui (Cagliari);

6. Il sig. Luigi Serra fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Senis (Cagliari);

7. Il sig. Enrico Macis fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bortigiadas (Sassari);

8. Il sig. Giuseppe Murgia fu Efisio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Teulada (Cagliari);

9. Il sig. Eusebio Obili fu Carlo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Figu-Gonnosnò (Cagliari);

10. Il sig. Nicolò Perra fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baratili San Pietro (Cagliari);

11. Il dott. Michele Fagga fu Diego è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Busachi (Cagliari);

12. Il dott. Cesare Rubisse fu Costantino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Neoneli (Cagliari);

13. Il sig. Antonio Altana fu Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bassacutena (Sassari);

14. Il sig. Nicola Sanna fu Nicola è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnesa (Cagliari);

15. Il sig. Salvatore Falchi fu Gavino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orotelli (Nuoro);

16. Il sig. Pietrino Peralta fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mara (Sassari);

17. Il sig. Pietro Lampis Atzeni di Antioco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Arbus (Cagliari);

18. Il sig. Pietro Contu Massa fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Morgongiori (Cagliari);

19. Il sig. Mario Mongili fu Costantino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sedilo (Cagliari);

20. Il sig. Mario Melis fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gesico (Cagliari);

21. Il sig. Luigi Brenna fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sorgono (Nuoro);

22 Il nob Rodolfo Pes di S. Vittorio fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villanova Monteleone (Sassari),

23 Il sig. Narciso Erdas fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villasimius (Cagliari),

24. Il sig Filippo Carta fu Antioco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serdiana (Cagliari),

25 Il dott Mario Spiga di Eugenio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monserrato (Cagliari),

26. Il sig Antonio Atza fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bauladu (Cagliari),

27. Il sig Stefano Murgia fu Giovanni Antonio e confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fluminimaggiore (Cagliari),

28 Il sig Raimondo Piras di Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Terralba (Cagliari),

29 Il sig Luigi Porru fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Silius (Cagliari),

30 Il cav. Sebastiano Curreli fu Agostino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Olzai (Nuoro),

31. Il sig Luigi Demuro di Salvatore Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Berchidda (Sassari);

32 Il sig Paolino Bazzoni fu Gavino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Portotorres (Sassari),

33 Il sig Giovanni Efisio Poddighe fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sennariolo (Nuoro),

34 Il sig Salvatore Sotgiu fu Diego è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Teresa Gallura (Sassari),

35 Il sig Pietro Maria Bonu fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bottidda (Sassari),

36 Il sig Giovanni Antonio Ussi fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ittireddu (Sassari),

37 Il sig Giuseppe Maria Faedda fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pau (Cagliari),

38. Il sig Federico Mancosu fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lunamatrona (Cagliari)

39 Il sig Luigi Pischedda fu Giovanni e confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Suni (Nuoro),

40 Il sig Raimondo Orru Pau fu Antonio Ignazio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaurbana (Cagliari),

41 Il sig Basilio Mameli fu Raffaele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Assemini (Cagliari),

42 Il sig Antonio Michele Boi fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oliena (Nuoro),

43 Il sig Antonio Luigi Castangia fu Vincenzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cabras (Cagliari),

44 Il sig Assuntino Piseddu fu Priamo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Suelli (Cagliari),

45 Il sig Lucifero Boi fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siurgus Donigala (Cagliari),

46 Il sig Federico Atza di Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tramatza (Cagliari)

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 18 settembre 1959

Il vice direttore generale . BINDOCCI

(5302)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e modificato con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 573 e 29 novembre 1925, n 2288,

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n 327,

Visto il decreto del Ministero della marina mercantile 23 aprile 1952,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme,

Decreta:

Art 1.

E' indetta una sessione di esami di idoneità per ottenere l'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo.

Art 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione agli esami è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in medicina e chirurgia, conseguita da non meno di due anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande,

B) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria, qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso;

C) iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi di una Provincia della Repubblica,

D) età non superiore agli anni 35, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Sono dispensati dal limite di età i funzionari medici di ruolo del Ministero della sanità, gli ufficiali sanitari di ruolo e i sanitari che hanno espletato almeno quattro viaggi transoceanici con le funzioni di medico di bordo, con autorizzazione speciale ai sensi dell art 29-*ter* del regio decreto 29 settembre 1895, n 636, e successive modifiche, in epoca posteriore al 1° gennaio 1940 o che pur avendo effettuato un minor numero di viaggi transoceanici abbiano compiuto non meno di sei mesi di imbarco;

E) cittadinanza italiana Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

F) godimento dei diritti politici;

G) buona condotta,

H) idoneità fisica prevista per il personale marittimo dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773,

I) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti per ottenere l'ammissione agli esami debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

Non sono ammesse agli esami le donne.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dagli esami, con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art 3

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo da L 200, secondo il modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - entro il termine perentorio di novanta giorni, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

La data di arrivo della domanda e stabilita dal bollo data apposto dal Ministero

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita.
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,
4) le eventuali condanne penali riportate, specificandole, in caso affermativo, e indicando se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale,
5) il possesso del titolo di studio richiesto, specificando la data e l'Università presso la quale è stato conseguito,
6) il possesso del diploma di abilitazione professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria con l'indicazione della data e dell'Università presso cui sono stati rispettivamente conseguiti o rilasciati. I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di questo titolo,
7) l'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi presso il quale sono iscritti,
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) la seconda lingua estera prescelta.
10) l'eventuale titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione agli esami.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero gli eventuali cambiamenti del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico di porto o da un medico provinciale, attestante l'idoneità fisico psichica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, numero 1773, concernente l'idoneità fisica della gente di mare; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della sanità.

Coloro che sono in condizioni di usufruire della deroga dai limiti di età devono inoltre accludere alla domanda secondo i casi:

I) certificato rilasciato dalla competente Amministrazione dal quale risulti la loro appartenenza ai ruoli del Ministero della sanità o la titolarietà del posto di ruolo di ufficiale sanitario,

II) certificato rilasciato dalla capitaneria di porto competente comprovante l'espletamento del servizio di medico di bordo svolto con autorizzazione speciale, ai sensi dell'art. 29-*ter* del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di idoneità fisica di cui alla lettera *H*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati idonei

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale), entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare, la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalla autorità da esso delegata,

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

c) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale,

e) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata da notaio, su carta da bollo da L. 200 ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 30 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso,

f) diploma di abilitazione o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata da notaio. I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva dovranno esibire in originale o copia autenticata dal notaio quest'ultimo titolo,

g) certificato di iscrizione in un albo dell'Ordine dei medici-chirurghi della Repubblica.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) *f*), *g*), non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

h) documento militare:

1) Per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

2) Per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente.

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

3) Per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

4) Per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana,
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale,
4) certificato di iscrizione nell'albo provinciale dell'Ordine dei medici-chirurghi.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami.

Il personale statale di ruolo dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200 di data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

4) documenti militari;

5) certificato di iscrizione nell'albo provinciale dell'Ordine dei medici-chirurghi.

Non si ammettono riferimenti e documenti in precedenza presentati a questa o ad altra Amministrazione.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari e della domanda di ammissione.

Art. 5

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) da un rappresentante del Ministero della sanità scelto fra i funzionari medici;

c) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

d) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri (Direzione generale della emigrazione);

e) da un professore ordinario di igiene;

f) da tre docenti universitari di cui uno in patologia o clinica medica, uno in patologia o clinica chirurgica, uno in clinica ostetrico-ginecologica;

g) da un medico autorizzato ad imbarcare quale medico di bordo, scelto su terna proposta dalla Associazione nazionale medici di bordo della marina mercantile.

Alla Commissione esaminatrice verranno aggregati uno o più insegnanti di lingue estere nelle quali i candidati dovranno essere esaminati.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro.

Un funzionario amministrativo di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe in servizio presso il Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 6

Prove di esame

L'esame consta di due prove scritte, di due prove pratiche, di una prova orale tecnica e di una prova di lingue estere, secondo il programma allegato al presente decreto, per lo svolgimento delle prove e per la formazione della graduatoria, si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, ai quali si rinvia.

Tanto le prove scritte, quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia agli stessi.

Per le prove pratiche la Commissione metterà a disposizione dei concorrenti gli apparecchi e materiali necessari. E' vietato ai concorrenti di portare seco apparecchi e materiali propri e di valersene. Alle prove pratiche dovranno presenziare almeno tre membri tecnici della Commissione, specialmente delegati a riferire sulla capacità ed abilità di ciascun concorrente alla Commissione stessa, che darà poi sul loro rapporto il suo voto.

Le prove orali tecniche dovranno durare non meno di venti minuti, e non più di un'ora.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato, nel complesso delle prove scritte, la media di 7/10 e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Le prove pratiche, la prova orale tecnica, la prova di lingue non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma:

della media dei voti riportati nelle prove scritte;
della media dei voti riportati nelle prove pratiche;
del voto riportato nella prova orale tecnica;
della media dei voti riportati nelle prove di lingue.

Art. 7

Graduatoria degli idonei

La graduatoria dei candidati risultati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro per la sanità da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1959

Il Ministro: GIARDINA

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova:

1) Etiologia, patologia, epidemiologia generale e speciale, diagnosi, profilassi e terapia delle malattie infettive e parassitarie e di origine alimentare, con particolare riguardo alla importanza dell'ambiente « nave » sulla insorgenza e sul decorso di dette malattie.

2) Naupatia, malattie dei palombari e dei cassoni, avvelenamento da gas tossici, colpo di sole e colpo di calore, loro profilassi e cura.

3) Difesa sanitaria nei porti ed aeroporti.

Seconda prova:

Igiene navale:

A) Nozioni di oceanografia e climatologia.

B) Struttura della nave e vari tipi, materiali da costruzione, organi propulsori e meccanismi accessori.

C) Distribuzione dei vari locali con particolare riguardo agli alloggi ed ai requisiti igienici di essi.

D) Microclima della nave, vari sistemi di ventilazione e di condizionamento dell'aria.

E) Sistemi di allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi e pulizia della nave.

F) Impianti sanitari di bordo: ospedali, infermerie, ambulatori, farmacia. Polizia mortuaria a bordo. Dotazione medicinali e armamentario.

G) Impianti igienici di bordo: bagni, docce, latrine e lavatoi.

H) Provvista e distribuzione dell'acqua potabile, sistemi di potabilizzazione.

I) Alimentazione; caratteristiche e requisiti delle sostanze alimentari, considerazioni sull'alimentazione in rapporto alla vita di bordo e al clima, provvista, conservazione e confezione degli alimenti. Cucina, cambusa, frigoriferi, loro requisiti igienici.

L) Igiene del lavoro e infortunistica di bordo.

M) Igiene del vestiario dei marittimi.

N) Lotta antimurina. Rat proofing.

O) Aspetti sanitari della emigrazione.

PROVE PRATICHE

Prima prova:

Prelevamento di materiale patologico ed esecuzione di prove macroscopiche, microscopiche, batteriologiche e sierologiche per la diagnosi delle principali malattie infettive e parassitarie.

Descrizione e prova di funzionamento dei principali apparecchi di disinfezione a vapore e con disinfettanti chimici.

Descrizione ed eventuale esecuzione dei controlli igienico-sanitari per accertare la genuinità e salubrità dei principali alimenti e bevande: acqua, cereali e farine, latte, vino, carni, conserve alimentari, ecc.

Ricerca del piombo nelle stoviglie.

Fisica applicata all'igiene (igrometria, termometria, barometria, fotometria).

Prove per il giudizio della salubrità dell'aria.

Seconda prova:

Prova al letto dell'infermo: rilevamento dei sintomi; saggio di chimica e microscopia clinica; diagnosi e terapia.

Formano oggetto di esame le malattie mediche e chirurgiche, l'assistenza ostetrica, i soccorsi di urgenza compresa la chirurgia d'urgenza, le più comuni malattie dei bambini.

PROVA ORALE TECNICA

1) Materie delle prove scritte e pratiche;

2) Legislazione sanitaria:

a) organizzazione sanitaria dello Stato; testo unico delle leggi sanitarie e relativo regolamento, per quanto riguarda la Sanità marittima e la profilassi delle malattie infettive e sociali;

b) regolamento 29 settembre 1895, n. 636, sulla Sanità marittima e successive modificazioni;

c) regolamento 20 maggio 1897, n. 178, e norme successive circa le condizioni relative alle navi addette al trasporto dei passeggeri;

d) testo unico delle leggi sull'emigrazione e relativo regolamento;

e) disposizioni relative ai medici di bordo o di interesse igienico-sanitario contenute nel Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

f) legge 18 giugno 1939, n. 1045, sulle condizioni per la igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali;

g) regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, sulla idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria;

h) accordi sanitari internazionali di Bruxelles del 1° dicembre 1924 per la cura delle malattie veneree dei marittimi;

i) organizzazione sanitaria internazionale (O.M.S.); regolamento sanitario internazionale dell'O.M.S., approvato il 25 maggio 1951 ed altre Convenzioni sanitarie internazionali;

l) regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto-legge 2 maggio 1940, n. 1045;

m) compiti e funzioni del medico di bordo; documenti sanitari di bordo, giornale sanitario di bordo, relazione e statistica sanitaria; competenze ed onorari del medico di bordo.

PROVA ORALE DI LINGUE ESTERE

Il candidato dovrà dar prova di saper leggere e scrivere correntemente la lingua inglese e di sapere intendere e farsi intendere nella stessa.

Dovrà altresì dimostrare di avere buona conoscenza di una delle seguenti lingue: francese, spagnolo, tedesco, portoghese.

Roma, addì 10 settembre 1959

Il Ministro: GIARDINA

Schema della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale ROMA

Il sottoscritto . . .. (cognome e nome) nato a (prov. di .) il . residente in (prov. di .) via chiede di essere ammesso all'esame per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando in quanto . (precisare il titolo che dà diritto all'aumento del limite) come da allegato certificato

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia in data . . . . presso l'Università di . . . .;

2) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito (o rilasciato) in data presso (o dall') Università di .;

3) di essere cittadino italiano;

4) di essere inscritto nelle liste elettorali del Comune di .; ovvero i motivi della non inscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario dichiarare le eventuali condanne);

6) di essere inscritto nell'Albo dei medici chirurghi della provincia di

Per quanto riguarda gli obblighi militari dichiara (secondo i casi) di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il .; di non aver prestato servizio militare, perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio, in qualità di .; ovvero perchè riformato o rivedibile.

Per la seconda prova di lingua straniera sceglie la lingua

Il sottoscritto allega il certificato di idoneità fisica rilasciato dal

L'indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni è il seguente

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che il Ministero della sanità non assume la responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

addì, ...

. . . .

(firma)

NB. — La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio sia quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(5244)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario dell'Accademia aeronautica per la materia cibernetica missilistica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario dell'Accademia aeronautica per la materia cibernetica missilistica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario dell'Accademia aeronautica (coefficiente 402) per la materia cibernetica missilistica.

Il concorso è per titoli. E' tuttavia in facoltà della Commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova di attitudine didattica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono,

a) essere forniti di laurea;

b) non aver superato l'età di anni 40, oppure — se mutilati o invalidi di guerra oppure appartenenti a categoria cui siano stati estesi i relativi benefici — di anni 45;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè decaduti da un impiego statale per i motivi indicati alla lettera *b*) del successivo art. 3.

Il candidato che ha superato il 40° anno di età ma non il 45°, può ugualmente concorrere, sempre quando abbia prestato servizio statale, con diritto a pensione, per un numero di anni uguali o maggiore all'eccedenza di età sui 40 anni prescritti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite di età per coloro che facciano o abbiano fatto parte da non oltre cinque anni della Amministrazione aeronautica o che abbiano o abbiano avuto incarichi di insegnamento presso l'Accademia aeronautica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, e indicante le esatte generalità dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione 1ª) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della data di publicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'Università o l'Istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella domanda stessa, gli aspiranti dovranno inoltre

a) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) dichiarare di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica Amministrazione o in caso contrario di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione di appartenenza;

d) elencare i titoli allegati alla domanda stessa.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto di requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

Art. 5.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dallo art. 3 e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui all'articolo medesimo non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà discrezionale di concedere agli interessati, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, un ulteriore breve termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Gli aspiranti dovranno produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo, oppure certificato in carta legale, vistato dal Rettore dell'Università, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta del Ministero, col relativo diploma di laurea;

2) certificato in carta legale, rilasciato dalla competente autorità scolastica e vistato dal Rettore dell'Università, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove di esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;

3) fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 100, con la firma autenticata dal notaio o dal sindaco.

Il concorrente che sia provvisto di libretto ferroviario per gli impiegati statali è dispensato dal produrre la fotografia; nella domanda dovrà, però, accennare a tale circostanza, indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che l'ha rilasciato;

4) un foglio di notizie sull'attività scientifica e sulla carriera didattica svolta (sei esemplari);

5) qualsiasi titoli (lauree, diplomi, abilitazioni, ecc.) che sia ritenuto utile per l'esito del concorso. Per le pubblicazioni i concorrenti dovranno attenersi alle modalità stabilite nell'articolo seguente;

6) tutti i documenti attestanti eventuali servizi prestati e ritenuti utili. Sarà considerato titolo preferenziale l'aver insegnato presso l'Accademia aeronautica;

7) elenco di tutti i titoli e pubblicazioni che si presentano al concorso.

Art. 7.

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengono di dover produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale dei personali civili Divisione 1ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministero della difesa-Aeronautica, di concerto con quello per la pubblica istruzione, e sarà così composta:

un generale dell'Arma aeronautica, presidente;

il Comandante dell'Accademia aeronautica, membro;

tre professori scelti tra i professori di ruolo dell'Accademia aeronautica o tra i professori ordinari di Università o di Istituti universitari di Stato, insegnanti della materia messa a concorso o di materie affini, membri;

un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa dell'Aeronautica militare, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario senza voto.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità di quanto è stabilito dall'art. 6 delle norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica approvate con regio decreto n. 687 del 31 marzo 1941.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sulle eventuali contestazioni (relative alle precedenze dei concorrenti) da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per la difesa, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei non acquistano alcun diritto a coprire il posto che si rendesse eventualmente vacante.

La graduatoria di cui al comma primo sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine il concorrente collocato primo nella graduatoria sarà invitato a presentare, a pena di decadenza, entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello

della comunicazione che verrà fatta al recapito di cui al precedente art. 3 i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in bollo da L. 200, per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 100 (per i riformati e rivedibili), rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva, oppure infine, certificato in carta da bollo da L. 100, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione, sottoposta alla vidimazione della sede centrale, rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69 *ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure in un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio e legalizzato dal prefetto.

I decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione;

6) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, da redigersi su carta da bollo da L. 100 e dal quale risulti che il candidato è esente da imperfezione o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Detto certificato dovrà essere rilasciato da un ufficiale medico dell'Aeronautica militare e dovrà essere vistato dal comandante dell'Ente presso il quale l'ufficiale presta servizio;

8) certificato, in carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza e da cui risulti la data d'inizio, la durata e la natura del servizio, nel caso che lo interessato sia impiegato non di ruolo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma quarto del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;
e) certificato di stato di famiglia.

Art. 10.

Il concorrente collocato primo nella graduatoria di cui al precedente art. 9 e avente la qualifica di dipendente statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto dovrà presentare, nel termine previsto dall'articolo predetto, soltanto la copia integrale in competente carta da bollo dello stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, il titolo di studio e il certificato medico.

Art. 11.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere allo interessato, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 9, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.

Il vincitore del concorso - che potrà poi raggiungere la qualifica di professore di 1ª classe (coefficiente 900) - verrà nominato, con decreto del Ministro per la difesa, professore straordinario dell'Accademia aeronautica coefficiente 402 ed avrà l'obbligo di assumere servizio nel termine stabilito dal decreto stesso, ritenendosi rinunciatario in caso di inadempimento.

Qualora la nomina cada su un professore di ruolo di Istituto di istruzione universitaria, questi conserva la qualifica e l'anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Art. 13.

All'interessato assunto in servizio compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in prima classe per raggiungere la sede dell'Accademia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1959

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti addì 8 settembre 1959
Registro n. 30 Difesa-Aeronautica, foglio n. 276

(5174)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 1963/3ª San., del 5 marzo 1959, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta del comune di Santo Stefano Magra, vacante alla data del 30 novembre 1958;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le designazioni del Comune interessato e dell'Ordine dei medici;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Santo Stefano Magra, vacante alla data del 30 novembre 1958, è così costituita:

Presidente:
Maresca dott. Alberto, vice prefetto.
Componenti:
Battini dott. Alcide, medico provinciale di 1ª classe,
Beni prof. dott. Vittorio, libero docente in ostetricia e ginecologia;
Zacutti dott. Achille, primario ostetrico dell'ospedale civile;
De Giovanni Dora, ostetrica condotta di Follo.
Segretario:
Fazio dott. Angelo, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo pretorio della Prefettura.

La Spezia, addì 17 settembre 1959

Il prefetto: MENEGHINI

(5337)

PREFETTURA DI ROVIGO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n. 8943/3ª San., in data 8 aprile 1959, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1958;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la designazione fatta dall'Ordine dei medici e le terne proposte dai Comuni interessati;

Visto l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1958, viene così costituita:

Presidente:
Mazza dott. Luigi, vice prefetto.
Componenti:
Costanzo dott. Raffaele, veterinario provinciale superiore;
Gentile prof. Giuseppe, docente in clinica medica veterinaria;
Martini prof. Iginio, docente d'igiene e polizia veterinaria;
Munari dott. Armando, veterinario condotto.
Segretario:
Izzo dott. Antonio, consigliere di 3ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Rovigo, addì 12 settembre 1959

Il prefetto: PANDOZY

(5338)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto n. 53331 del 21 maggio 1959 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 139 del 13 giugno 1959 e sul Foglio annunzi legali della Provincia n. 98 del 10 giugno 1959, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1958;

Ritenuto di dover sostituire il componente dott. Marino Santacroce il quale, con lettera del 21 luglio 1959, ha comunicato di non poter accettare l'incarico;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Pompeo Spennati è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice citata nelle premesse in sostituzione del dott. Marino Santacroce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo della Prefettura.

L'Aquila, addì 17 settembre 1959

p. *Il prefetto*: BLANDALEONE

(5339)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.